

4) di comunicare al Circondario Empolese-Valdelsa l'ammissione al finanziamento e di trasmettere la Convenzione, sulla base dello schema approvato con decreto n. 4518/2009, da sottoscrivere entro 45 giorni dalla data di trasmissione;

5) di stabilire che la non sottoscrizione della Convenzione da parte del Circondario Empolese-Valdelsa entro 45 giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso approvato con il decreto n. 5841/2008, sarà considerata come rinuncia alla realizzazione del progetto;

6) di stabilire che il Circondario Empolese-Valdelsa, con la sottoscrizione della Convenzione, si impegna:

- alla completa realizzazione del progetto, così come presentato in risposta al citato Avviso e come dichiarato ammissibile con decreto n. 4518/2009;

- ad integrare il cofinanziamento regionale con proprie risorse economiche fino al raggiungimento del costo totale di progetto;

7) di trasmettere il presente atto ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. c della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Enrico Becattini

REGIONE TOSCANA

**Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche**

DECRETO 23 giugno 2011, n. 2599
certificato il 29-06-2011

L.R. 1/06; Delib. C.R. 98/08; Delib. G.R. 352/2011; Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005. Approvazione bando di attuazione misura 6.1.14 (interventi a tutela della sanità animale e pubblica), azione c (Contenimento delle epizootie) del PAR, annualità 2011, per la concessione degli indennizzi da vaccinazione da blue tongue, anni 2004 e 2005.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R n. 1/09 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed in particolare l'articolo 2 "Rapporti tra organi di

direzione politica e dirigenza", comma 4, e l'articolo 9 "Responsabile di settore";

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26 ottobre 2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche";

Vista la Legge Finanziaria 2001 (L 388/00) che ha previsto l'attivazione di interventi specifici nel campo delle emergenze sanitarie (art. 129, comma 1), fra cui quelli relativi ad indennizzi per gli allevamenti interessati da Blue Tongue (lettera a);

Vista la Legge Finanziaria 2004 (L 350/03) che ha ripartito fra le Regioni le risorse previste dalla finanziaria 2001 citata e la successiva Ordinanza Ministeriale 2 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 31 luglio 2004 concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati";

Dato atto che la suddetta Ordinanza prevede nell'ambito delle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, la concessione di determinate tipologie di indennizzo agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (art. 4, comma 1, primo periodo) e rinvia ad un successivo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'individuazione delle modalità di calcolo e di erogazione di tali indennizzi.

Richiamata l'Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 2 marzo 2005, che ha sostituito la precedente O.M. 2 aprile 2004 ed ha disciplinato, all'articolo 6, in riferimento alla Campagna di vaccinazione 2004/2005 l'erogazione agli aventi diritto degli stessi indennizzi per danni indiretti previsti dalla precedente Ordinanza;

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad oggetto "Criteri e modalità di calcolo e di erogazione degli indennizzi agli allevatori, per danni conseguenti alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e ripartizione della disponibilità finanziaria fra le Regioni interessate" con cui è stato stabilito, in modo dettagliato, l'importo degli indennizzi da corrispondere per ogni singola tipologia di danno (art. 1);

Richiamata la procedura di notifica alla Unione Europea ai sensi della normativa comunitaria effettuato dalla Regione Toscana nel corso del 2010 del regime

di aiuto per l'erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori che hanno subito i danni vaccinali, e dato atto che il regime di aiuto è stato dichiarato compatibile con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea con la Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffe (2010) D/14158 del 24 settembre 2010 ad oggetto "Aiuto di Stato n. 107/2010 - Italia";

Vista la L.R. n. 1/06 "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", che regola l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale ed i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Richiamato l'art 2, comma 1, della L.R. n. 1/06, con il quale si stabilisce che il Piano Agricolo Regionale (P.A.R.) è il documento programmatico unitario che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.);

Vista la Delibera di Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98 di approvazione del "Piano Agricolo Regionale" 2008-2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 16 maggio 2011, n. 352 "L.R. 1/06; Delibera Consiglio Regionale 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010. Documento di attuazione per l'anno 2011" con cui sono avviate le misure del Piano per l'anno 2011;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 470 di modifica della Delib. G.R. 352/11 con cui si ottempera a quanto stabilito con Decisione G.R. 44/2011 in merito al patto di stabilità, rendendo effettivamente operativo il Piano per l'annualità in corso;

Visto in particolare l'allegato A della citata Delib. G.R. 352/2011 "Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano - annualità 2011", paragrafo 5 "Gestione delle risorse finanziarie del PAR e procedure generali per il finanziamento degli interventi" che stabilisce che le risorse del Piano sono destinate alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e che pertanto l'erogazione delle risorse al beneficiario finale, qualunque sia la sua natura, è effettuata dalla Agenzia stessa;

Visto l'allegato C della citata Delib. G.R. 352/2011 "Schede di attuazione delle misure e delle azioni del Piano - annualità 2011" ed in particolare la scheda di misura 6.1.14 "Interventi a tutela della sanità animale e pubblica", azione c "contenimento delle epizootie";

Dato atto che tale scheda di misura stabilisce che il Settore Produzioni Agricole Zootecniche con proprio atto provvede alla definizione delle modalità per la richiesta dell'indennizzo e per la conseguente erogazione del contributo;

Ricordato che la concessione degli indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (art. 6, comma 1, primo periodo della O.M), deve essere attuata secondo quanto stabilito dal DM 22 ottobre 2004, n. 24299, dalla relativa relazione ministeriale trasmessa alla Regione Toscana con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 4975/04/5.1.9 del 21/09/2004, e dalla citata Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffe (2010) D/14158 del 24 settembre 2010;

Ricordato che l'allegato B della citata Delib. G.R. 352/2011 "Ripartizione delle risorse del Piano fra le misure e le azioni - annualità 2011" stabilisce per la misura 6.1.14, azione c, una dotazione finanziaria pari ad euro 1.192.786,10 e che tali risorse sono già state impegnate e liquidate ad ARTEA nel corso del 2010 con decreto dirigenziale 16 agosto 2010, n. 4251;

Ritenuto di avviare le procedure per la erogazione degli indennizzi di cui alla misura 6.1.14. azione c del PAR, annualità 2011, attraverso la definizione delle modalità di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento da parte dei beneficiari aventi diritto, rinviando ad un successivo atto la definizione delle modalità per il calcolo degli indennizzi secondo quanto stabilito dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla relativa relazione prodotta dal Ministero (trasmessa alla Regione Toscana con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 4975/04/5.1.9 del 21/09/2004), nonché dalla Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffe(2010) D/14158 del 24 settembre 2010;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto "Misura 6.1.14 -Interventi a tutela della sanità animale e pubblica, Azione c - Contenimento delle epizootie: Bando di attuazione" ed il relativo allegato 1 fac-simile di domanda di indennizzo;

DECRETA

1. di approvare il bando di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, secondo le indicazioni emanate dalla Giunta Regionale nell'ambito della scheda attuativa della misura 6.1.14, azione c, rinviando ad atti successivi la definizione delle modalità per il calcolo degli indennizzi previsti nel bando stesso;

2. di approvare il fac-simile di domanda di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di stabilire nel giorno 26 agosto 2011 il termine ultimo per la presentazione delle domande secondo le modalità stabilite dal bando, salvo eventuale proroga.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T

ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lettera b) della L.R n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R n. 23/07.

Il Dirigente
Claudio Del Re

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Misura 6.1.14*“Interventi a tutela della Sanità animale e pubblica”***Azione c***“Contenimento delle epizoozie”***Bando di attuazione****1. Descrizione della misura**

Con Legge Finanziaria 2001 (L 388/00) il Governo ha previsto l'attivazione di interventi specifici nel campo delle emergenze sanitarie (art. 129, comma 1), fra cui quelli relativi ad indennizzi per gli allevamenti interessati da Blue Tongue (lettera a); successivamente la Legge Finanziaria 2004 (L 350/03) ha ripartito fra le Regioni le risorse previste dalla finanziaria 2001 citata. Il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha emesso l'Ordinanza Ministeriale 2 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 31 luglio 2004 concernente “Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati”, che prevede nell'ambito delle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, la concessione di determinate tipologie di indennizzo agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (art. 4, comma 1, primo periodo). La stessa Ordinanza Ministeriale rinvia ad un successivo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'individuazione delle modalità di calcolo e di erogazione di tali indennizzi.

L'Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 2 marzo 2005, ha sostituito la precedente O.M. 2 aprile 2004 ed ha disciplinato, all'articolo 6, in riferimento alla Campagna di vaccinazione 2004/2005 l'erogazione agli aventi diritto degli stessi indennizzi per danni indiretti previsti dalla precedente Ordinanza.

Con Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad oggetto “Criteri e modalità di calcolo e di erogazione degli indennizzi agli allevatori, per danni conseguenti alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e ripartizione della disponibilità finanziaria fra le Regioni interessate” è stato stabilito, in modo dettagliato, l'importo degli indennizzi da corrispondere per ogni singola tipologia di danno (art. 1). Lo stesso decreto, inoltre, stabilisce che per gli ovini abbattuti per atassia o per distacco grave del vello, con ordinanza dell'Autorità sanitaria, entro 10 giorni dalla vaccinazione, spetta al proprietario una indennità pari al 100% del valore di mercato secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298. Per tali tipologie di danno si rimanda pertanto alle procedure indicate.

Gli altri indennizzi stabiliti dalle Ordinanze richiamate possono essere erogati esclusivamente successivamente all'espletamento delle procedure di notifica alla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/99 e del relativo regolamento di attuazione Reg. (CE) 794/2004, secondo quanto stabilito dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Considerato che fino a tutto il 2009 non è stata avviata alcuna procedura di notifica da parte del Ministero della Agricoltura e Foreste, competente per la richiesta di autorizzazione alla Unione Europea in quanto Istituzione che ha emanato il decreto attuativo, la Regione Toscana ha avviato un proprio regime di aiuto per l'erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori che hanno subito i

danni vaccinali, secondo le modalità stabilite dalla normativa citata. Il regime di aiuto è stato dichiarato compatibile con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea con la Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffe(2010) D/14158 del 24 settembre 2010 ad oggetto "Aiuto di Stato n. 107/2010 - Italia".

Con la presente misura la Regione Toscana eroga agli aventi diritto gli indennizzi stabiliti dalla Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005 "Blue Tongue - campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili" che prevede, nell'ambito delle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (art. 6, comma 1, primo periodo), secondo quanto stabilito dal DM 22 ottobre 2004, n. 24299, dalla relativa relazione ministeriale trasmessa alla Regione Toscana con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 4975/04/5.1.9 del 21/09/2004, e dalla citata Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffe (2010) D/14158 del 24 settembre 2010.

2. Procedura per l'erogazione degli indennizzi

Per l'erogazione degli indennizzi della misura 6.1.14, azione c del PAR si individuano preliminarmente i beneficiari aventi diritto, di cui al punto 3.. Tale individuazione è effettuata attraverso la valutazione di ammissibilità delle domande di aiuto presentate secondo le modalità stabilite dal successivo punto 6 ed entro i tempi ivi previsti; le domande devono essere corredate di tutta la documentazione disposta allo stesso punto 6, pena la irricevibilità delle stesse.

Con atto successivo saranno stabilite le modalità per il calcolo degli indennizzi secondo quanto stabilito dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla relativa relazione prodotta dal Ministero (trasmessa alla Regione Toscana con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 4975/04/5.1.9 del 21/09/2004), nonché dalla Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffe(2010) D/14158 del 24 settembre 2010; è fatta salva la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere ulteriore documentazione ai beneficiari individuati al fine di una corretta procedura di calcolo.

3. Beneficiari

Possono beneficiare dell'indennizzo le aziende agricole sottoposte a vaccinazione obbligatoria per febbre catarrale degli ovini nelle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, così come stabilito dalla Legge 11 novembre 2005, n. 231 (conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"), art. 1 sexies, che possono dimostrare, con la documentazione allegata alla domanda, una diminuzione di produzione media di latte nel corso dello stesso anno di vaccinazione di almeno il 10% rispetto alla media delle due annualità 2002 e 2003 o una riduzione di inseminabilità o di fecondabilità tale da determinare una riduzione del numero dei parti dell'azienda nel corso dell'anno di vaccinazione di almeno il 10% rispetto alla media delle due annualità 2002 e 2003.

Possono inoltre presentare domanda di indennizzo esclusivamente gli allevatori che hanno provveduto alla vaccinazione dei propri animali secondo quanto disposto con Delib. G.R. 8 marzo 2004, n. 209 "Attuazione di misure urgenti di profilassi contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) - Anno 2004" e con Delib. G.R. 31 gennaio 2005, n. 137 "Attuazione di misure di profilassi per Blue Tongue - anno 2005") ed in possesso della documentazione stabilita dal "Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" - revisione gennaio 2004 - trasmesso dal Ministero della Salute con nota DGVA.VII-2751-P-I.8d/18 del 6 febbraio 2004, debitamente compilata, ed in particolare di:

- Scheda SBT09 “Scheda per la registrazione degli interventi vaccinali nelle aziende” di cui all’allegato 3 del protocollo, redatta secondo le “Istruzioni per la compilazione della scheda SBT09 per la registrazione degli interventi vaccinali nelle aziende”, di cui all’allegato 4 del protocollo;
- Scheda “di indagine epidemiologica a seguito di presunti effetti indesiderati del vaccino Blue Tongue” di cui all’allegato 8 del protocollo.

4. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Possono beneficiare dell’indennizzo esclusivamente le aziende che hanno subito danni a seguito delle profilassi vaccinali effettuate nelle campagne di vaccinazione 2004 e 2005 ed in possesso di tutte le certificazioni richieste.

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- c. non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per gli stessi capi oggetto della domanda di indennizzo per danni (compresa la morte) conseguenti alla vaccinazione per blue tongue condotta nelle annualità 2004 e 2005;
- d. consentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso. Tale dichiarazione di consapevolezza è estesa a tutto quanto affermato nella domanda di aiuto e a tutti i documenti trasmessi in allegato alla domanda stessa.

5. Importo degli indennizzi

Le fattispecie di danno indiretto, individuate dalla Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005, che possono essere indennizzate con il presente bando riguardano:

- calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- ridotta inseminabilità o fecondabilità;

Gli indennizzi unitari per capo, o per gruppi di capi, sono determinati dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad oggetto “Criteri e modalità di calcolo e di erogazione degli indennizzi agli allevatori, per danni conseguenti alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e ripartizione della disponibilità finanziaria fra le Regioni interessate”, articolo 1, negli importi massimi di:

- A) calo quali-quantitativo della produzione lattiera:
- a) bovini da latte: nella misura massima di € 58,8/bovina in lattazione;
 - b) ovini da latte: nella misura massima di € 15,4/pecora in lattazione;
- B) Ridotta inseminabilità o fecondabilità:
- a) bovini da carne: nella misura massima di € 700 ogni 33 fattrici allevate;
 - b) ovini da carne: nella misura massima di € 13,2 ogni 40 pecore allevate.

Con atto successivo saranno stabilite le modalità per il calcolo degli indennizzi a livello aziendale, secondo quanto stabilito dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla relativa relazione prodotta dal Ministero, nonché dalla Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffe(2010) D/14158 del 24 settembre 2010;

6. Modalità di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento

Il beneficiario di cui al punto 3 è tenuto a presentare specifica domanda di indennizzo redatta, pena l'esclusione, utilizzando la modulistica allegata al presente bando (Allegato 1). La domanda deve essere indirizzata a:

Regione Toscana
 Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
 Settore Produzioni Agricole Zootecniche
 Via di Novoli 26
 50123 Firenze

La domanda, corredata della documentazione prevista, deve essere firmata in ogni pagina e sottoscritte dal titolare dell'allevamento per cui è richiesto l'indennizzo o dal legale rappresentante dell'azienda e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande sono inviate a mezzo di raccomandata; è escluso l'invio con modalità postali diverse. Le domande possono essere anche presentate mediante consegna a mano, dietro rilascio di apposita ricevuta comprovante la data della consegna o di copia della domanda stessa debitamente timbrata per accettazione con timbro datario.

Per il rispetto dei termini di presentazione, farà fede la data del timbro postale di invio o il timbro datario di accettazione in caso di consegna a mano.

La domanda deve essere inviata alla Amministrazione regionale entro e non oltre il giorno venerdì 26 agosto 2011, pena la irricevibilità della stessa; fa fede la data del timbro postale di invio della stessa o la data del protocollo regionale in caso di consegna a mano.

La domanda relativa al procedimento in oggetto non è soggetta a imposta di bollo.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione indicata nel Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tale documentazione consiste in:

- consistenza della mandria o del gregge prima della vaccinazione ed elenco degli animali vaccinati. Tali informazioni sono fornite dal beneficiario allegando alla domanda di aiuto la Scheda SBT09 "Scheda per la registrazione degli interventi vaccinali nelle aziende" di cui all'allegato 3 del protocollo, predisposta e firmata dal veterinario che ha effettuato la vaccinazione, redatta secondo le "Istruzioni per la compilazione della scheda SBT09 per la registrazione degli interventi vaccinali nelle aziende", di cui all'allegato 4 del "Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" - revisione gennaio 2004;

Scheda “di indagine epidemiologica a seguito di presunti effetti indesiderati del vaccino Blue Tongue” di cui all'allegato 8 del “Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” - revisione gennaio 2004, predisposta e firmata dal veterinario che ha effettuato la vaccinazione.

- scarto tra consegna del latte prima delle vaccinazioni e quella dei sessanta giorni successivi alla vaccinazione giustificato attraverso probante documentazione. La consegna del latte è ponderata per gli animali in lattazione;

Tale documentazione deve essere prodotta separatamente per gli anni in cui è stata fatta la vaccinazione (2004 e 2005) e per cui è richiesto l'indennizzo.

Deve inoltre essere allegata:

- la documentazione attestante i quantitativi di latte complessivamente prodotti nell'anno 2002, nell'anno 2003 e la relativa media;
- la documentazione attestante i quantitativi di latte prodotto nell'anno della vaccinazione per cui è richiesto l'indennizzo;
- la documentazione attestante i parti dell'azienda (della specie di cui è richiesto l'indennizzo) nell'anno 2002, nell'anno 2003 e la relativa media;
- la documentazione attestante i parti dell'azienda (della specie di cui è richiesto l'indennizzo) della vaccinazione per cui è richiesto l'indennizzo.

7. Procedura istruttoria

Il Settore Produzioni Agricole Zootecniche entro il 30 settembre 2011 istruisce le domande regolarmente presentate al fine di valutarne l'ammissibilità, secondo quanto stabilito dal presente bando. Provvede inoltre a pubblicare l'elenco delle domande ammesse e a comunicare ai beneficiari individuati e a quelli non ammessi l'esito dell'istruttoria. In tale comunicazione è fatta salva la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere ulteriore documentazione ai beneficiari individuati al fine di una corretta procedura di calcolo.

Il calcolo dell'indennizzo spettante alle aziende ammesse è effettuato con le modalità che saranno stabilite con lo specifico atto, di cui al punto 2, che sarà comunicato alle aziende ammesse.

Entro il 15 novembre 2011 il Settore Produzioni Agricole Zootecniche provvederà a stabilire gli importi da assegnare ai singoli beneficiari e a dare mandato alla Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) di liquidare gli importi dovuti.

Le date stabilite nel presente punto potranno essere prorogate con specifico atto.

ALLEGATO 1

Alla Regione Toscana
 Direzione Generale Competitività del Sistema
 Regionale e Sviluppo delle Competenze
 Settore Produzioni Agricole Zootecniche
 Via di Novoli 26, Palazzo B
 50127 FIRENZE

Oggetto: Piano Agricolo Regionale (PAR), annualità 2011 - Misura 6.1.14 "Interventi a tutela della Sanità animale e pubblica", azione c "Contenimento delle epizoozie". Richiesta di concessione dell'indennizzo stabilito con O.M 8 febbraio 2005 e attuata con D.M 22 ottobre 2004, n. 24299.

Il sottoscritto

nato a Provincia il

in qualità di

della azienda

Sede legale in Via/Piazza n.

Comune Provincia C.A.P.

Telefono Fax Cellulare

Partita I.V.A. Codice Fiscale

Codice ASL allevamento

CHIEDE

La concessione degli indennizzi stabiliti dalla Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005 "Blue Tongue - campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili" che prevede, nell'ambito delle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (art. 6, comma 1, primo periodo), secondo quanto stabilito dal DM 22 ottobre 2004, n. 24299, dalla relativa relazione ministeriale trasmessa alla Regione Toscana con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 4975/04/5.1.9 del 21/09/2004, e dalla citata Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffé (2010) D/14158 del 24 settembre 2010.

Firma del Richiedente _____

A tal fine

DICHIARA

- a) Che l'allevamento per cui è richiesto l'indennizzo è stato sottoposto a vaccinazione negli anni 2004 e 2005 o almeno in uno dei due anni (specificare quale)
- Anno di vaccinazione 2004
- Anno di vaccinazione 2005
- b) Che a seguito della vaccinazione l'allevamento ha dimostrato una diminuzione di produzione media di latte nel corso dello stesso anno di vaccinazione di almeno il 10% rispetto alla media delle due annualità 2002 e 2003 o una riduzione di inseminabilità o di fecondabilità tale da determinare una riduzione del numero dei parti dell'azienda nel corso dell'anno di vaccinazione di almeno il 10% rispetto alla media delle due annualità 2002 e 2003 e che tale riduzione è dimostrabile dalla documentazione allegata
- c) Che la profilassi vaccinale è stata eseguita secondo quanto disposto con Delib. G.R. 8 marzo 2004, n. 209 "Attuazione di misure urgenti di profilassi contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) - Anno 2004" e con Delib. G.R. 31 gennaio 2005, n. 137 "Attuazione di misure di profilassi per Blue Tongue - anno 2005"
- d) Di essere in possesso della documentazione stabilita dal "Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" - revisione gennaio 2004 - trasmesso dal Ministero della Salute con nota DGVA.VII-2751-P-I.8d/18 del 6 febbraio 2004
- e) Di non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società
- f) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente
- g) Di non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per gli stessi capi oggetto della domanda di indennizzo per danni (compresa la morte) conseguenti alla vaccinazione per blue tongue condotta nelle annualità 2004 e 2005
- h) Di consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali
- i) di essere consapevole che la presentazione della domanda di indennizzo non costituisce titolo automatico ad ottenere lo stesso, che la domanda sarà sottoposta a valutazione per definire l'ammissibilità all'indennizzo, che la mancata presentazione degli allegati stabiliti dal bando determina l'esclusione della domanda dalla valutazione di ammissibilità e che con successivo atto saranno stabilite le modalità per il calcolo degli indennizzi per le domande ammesse secondo quanto stabilito dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla relativa relazione prodotta dal Ministero (trasmessa alla Regione Toscana con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 4975/04/5.1.9 del 21/09/2004), nonchè dalla Comunicazione del Segretariato Generale della Commissione Europea SG-Greffé(2010) D/14158 del 24 settembre 2010

Firma del Richiedente _____

- j) di essere consapevole che il responsabile del procedimento potrà richiedere ulteriore documentazione ai beneficiari individuati al fine di una corretta procedura di calcolo, e che in caso di mancata trasmissione delle suddette integrazioni non verrà proceduto alla determinazione dell'importo ammissibile
- k) che quanto dichiarato corrisponde a verità

ALLEGA

La seguente documentazione è prodotta separatamente per gli anni in cui è stata fatta la vaccinazione (2004 e 2005) e per cui è richiesto l'indennizzo

- Scheda SBT09 "Scheda per la registrazione degli interventi vaccinali nelle aziende" di cui all'allegato 3 del protocollo, predisposta e firmata dal veterinario che ha effettuato la vaccinazione, e redatta secondo le "Istruzioni per la compilazione della scheda SBT09 per la registrazione degli interventi vaccinali nelle aziende", di cui all'allegato 4 del "Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" - revisione gennaio 2004
- Scheda "di indagine epidemiologica a seguito di presunti effetti indesiderati del vaccino Blue Tongue" di cui all'allegato 8 del "Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" - revisione gennaio 2004, predisposta e firmata dal veterinario che ha effettuato la vaccinazione
- scarto tra consegna del latte prima delle vaccinazioni e quella dei sessanta giorni successivi alla vaccinazione giustificato attraverso probante documentazione. La consegna del latte è ponderata per gli animali in lattazione

La seguente documentazione è prodotta una sola volta indipendentemente dall'anno in cui è stata fatta la vaccinazione (2004 e 2005) e per cui è richiesto l'indennizzo

- documentazione attestante i quantitativi di latte complessivamente prodotti nell'anno 2002, nell'anno 2003 e la relativa media
- documentazione attestante i quantitativi di latte prodotto nell'anno della vaccinazione per cui è richiesto l'indennizzo
- documentazione attestante i parti dell'azienda (della specie di cui è richiesto l'indennizzo) nell'anno 2002, nell'anno 2003 e la relativa media
- documentazione attestante i parti dell'azienda (della specie di cui è richiesto l'indennizzo) della vaccinazione per cui è richiesto l'indennizzo
- Altro (specificare):
-
-

Firma del Richiedente _____

